

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GEORGIAN LIVIU BORDEANU (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl, attualmente tesserato per la Soc. Frosinone Calcio Srl), MATTIA MAINELLA (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl, attualmente tesserato per la Soc. ASD Montesilvano Calcio), MARCO VERRATTI (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente della Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl), DEBORAH CALDORA (Amministratore Unico della Soc. Delfino Pescara 1936 Srl) E DELLE SOCIETA' VIRTUS LANCIANO 1924 Srl E DELFINO PESCARA 1936 Srl (nota n. 4981/1163pf08-09/SP/blp del 18.2.2010).**

In ordine al deferimento dei calciatori Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia, alla riunione tenutasi il 15.4.2010 il difensore degli stessi aveva chiesto preliminarmente un breve differimento per verificare l'ipotesi di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 del C.G.S. Il rappresentante della Procura Federale non si era opposto e questa Commissione Disciplinare aveva accolto l'istanza rinviando il dibattimento alla riunione odierna.

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Bordeanu Georgian Liviu, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara, diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. ad una giornata di gara; pena base per il Sig. Mainella Mattia, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara, diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. ad una giornata di gara”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per una giornata di gara ciascuno al Sig. Bordeanu Georgian Liviu e al Sig. Mattia Mainella, da scontarsi in gare ufficiali nella corrente stagione sportiva.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Maurizio Borgo, dall'Avv. Amedeo Citarella, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(206) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente della Soc. SS Lazio SpA, nonché suo Legale rappresentante) E DELLA SOCIETA' SS LAZIO SpA (nota n. 5093/1031pf09-10/SP/blp del 23.2.2010).**

Con atto del 23 febbraio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Dottor Claudio Lotito e la SS Lazio Spa per rispondere il primo della violazione dell'art. 5 comma 1 del C.G.S. per avere espresso, mediante dichiarazioni rilasciate nel corso di trasmissione televisiva e pubblicate su organi di informazione, riportate nella parte motiva del deferimento, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale ed in particolare dell'arbitro dell'incontro Palermo – Lazio del 21 febbraio 2010, Signor Rocchi, nonché delle istituzioni federali nel loro complesso, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri e delle Istituzioni ed articolazioni operanti all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio; la seconda, della violazione dell'articolo 4, comma 1 e 5, comma 2 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta contestata al suo Presidente e legale rappresentante.

Nei termini loro assegnati con l'atto di convocazione, gli incolpati hanno depositato una memoria nella quale negano la propria responsabilità e chiedono di essere prosciolti da ogni addebito, sostenendo che le frasi attribuite al Dottor Lotito, pur prendendo spunto da un episodio sfavorevole alla squadra della Lazio nel corso della gara contro il Palermo, hanno avuto prevalentemente ad oggetto il più ampio tema della necessità, sostenuta da molti, di fornire agli arbitri strumenti tecnologici al fine di evitare possibili errori umani, senza adombrare sospetti in ordine all'esistenza di una congiura nei confronti della Lazio, come potrebbe apparire da una lettura distorta delle dichiarazioni del Dottor Lotito, in base al “montaggio” ed “accorpamento” delle stesse operato dai giornalisti autori degli articoli.

Tali dichiarazioni manifesterebbero quindi, secondo la tesi difensiva, un giudizio critico contenuto nei limiti del diritto di espressione costituzionalmente garantito, non avendo assunto contenuto lesivo dell'onore e della reputazione di altri soggetti ed in particolare dell'arbitro della gara in questione.

Alla riunione del 25 marzo 2010 la Commissione ha disposto il differimento alla data odierna, stante il documentato impedimento della difesa dei deferiti.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l'affermazione della responsabilità degli incolpati e l'applicazione della sanzione delle ammende di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) per il Dott. Claudio Lotito e € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) per la Società SS Lazio Spa ed il Dott. Claudio Lotito personalmente oltre al difensore dello stesso e della Società Lazio che ha ulteriormente illustrato le ragioni difensive chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene di dover affermare la responsabilità dei deferiti.

Nelle dichiarazioni rese dal Dott. Lotito alla trasmissione televisiva "Stadio Sprint" del 21.2.2010, della quale la Commissione ha esaminato la registrazione in camera di consiglio, vi è un passaggio, poi riportato negli articoli giornalistici pubblicati il giorno successivo su diversi quotidiani, nel quale l'intervistato, richiamate alcune decisioni arbitrali precedenti sfavorevoli alla squadra della Lazio, adombra il sospetto che possa essersi instaurato un certo comportamento da parte degli arbitri, tale da penalizzare la Lazio con decisioni sbagliate, "*come accaduto contro la Juventus, a Parma e a Palermo*". E proprio tale preoccupazione induce il Presidente Lotito ad affermare che sente il dovere di parlare, dopo aver sopportato in silenzio per anni alcune situazioni, perché "*il calcio deve ritrovare credibilità*".

Con le affermazioni sopra richiamate l'incolpato ha certamente travalicato i limiti del diritto di critica, insinuando dubbi sulla regolarità del campionato ed addirittura sulla credibilità dell'intero "sistema" calcistico.

Alla responsabilità del Lotito consegue quella diretta della SS Lazio Spa.

Nella determinazione delle sanzioni si deve tener conto della larga diffusione avuta dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente Lotito, ma anche dell'inserimento delle stesse in un più ampio contesto riguardante la necessità di introdurre strumenti tecnologici che garantiscano maggior certezza alle valutazioni arbitrali, il che ne attenua la gravità.

Sanzioni congrue appaiono quelle indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Delibera di infliggere al Dott. Claudio Lotito ed alla SS Lazio Spa l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) ciascuno.

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Augusto De Luca, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI IACHETTI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Luco Canistro), GIORGIO ONOFRI (Presidente della Soc. ASD La Sabina), LUCIANO DI GIACOBBE (Vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD La Sabina), MASSIMILIANO CAPRIOLI (dirigente della Soc. ASD La Sabina) E DELLE SOCIETA' ASD LA SABINA E ASD LUCO CANISTRO (nota n. 6489/984pf09-10/AA/ac dell'8.4.2010).**

**Il deferimento**

Con atto dell' 8 aprile 2010, il sostituto Procuratore Federale ha deferito innanzi codesta Commissione Disciplinare Nazionale i seguenti soggetti tesserati:

- il Sig. Luigi Iachetti, quale calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Luco Canistro, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del CGS e 40, comma 4 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 29 novembre 2009, 6 gennaio 2010 e 10 gennaio 2010, tre gare nelle file della Società ASD La Sabina ed essere stato inserito nella distinta della gara del 6 dicembre 2009 senza averne titolo perché tesserato per un'altra Società, e per aver richiesto un tesseramento per la Società ASD La Sabina malgrado fosse già tesserato per la Società ASD Luco Canistro;
- il Sig. Giorgio Onofri, quale Presidente della Società ASD La Sabina, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10, comma 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 29 novembre 2009 e 6 gennaio 2010 due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Iachetti non ne avesse titolo;
- il Sig. Luciano Di Giacobbe, Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD La Sabina, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS, 40, comma 4 delle NOIF, e 10 comma 2 del CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Iachetti benché quest'ultimo fosse già tesserato per altra Società;
- il Sig. Massimiliano Caprioli, quale dirigente della Società ASD La Sabina per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10, comma 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 6 dicembre 2009 e 10 gennaio 2010 due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Iachetti non ne avesse titolo;
- la Società ASD La Sabina, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Presidente, vice Presidente con delega di rappresentanza, dirigenti, tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS;
- la Società ASD Luco Canistro, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio calciatore.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Luigi Iachetti ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Luigi Iachetti ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Luigi Iachetti, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. ad una giornata di gara;”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per una giornata di gara al Sig. Luigi Iachetti.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento prosegue per gli altri deferiti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giorgio Onofri l’inibizione di anni 2 (due), per il Sig. Luciano Di Giacobbe l’inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Massimiliano Caprioli l’inibizione di anni 2 (due), per la Società La Sabina l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre a punti 3 (tre) di penalizzazione, per la Società Luco Canistro l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Sono comparsi tutti i deferiti assistiti dal proprio difensore ad eccezione della Società Luco Canistro; il predetto difensore, riportandosi alla memoria, depositata nei termini, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate.

### **I motivi della decisione**

Preliminarmente la Commissione, ritenuta ininfluenza ai fini del decidere l’escussione dei testi indicati nella memoria difensiva della ASD La Sabina, rigetta la richiesta.

Ciò posto, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti contestati nei deferimenti sono fondati e che i comportamenti adottati dai deferiti sono censurabili e provati per tabulas.

Infatti, dalla documentazione in atti emerge che:

- il calciatore deferito nelle date del 29/11/09, 06/01/10 e 10/01/10 ha disputato tre gare, mentre in data 06/12/09 è stato inserito nella distinta di gara, nella fila della ASD La Sabina, senza averne titolo in quanto già tesserato per la ASD Luco Canistro.

- I dirigenti Onofri e Caprioli, per aver sottoscritto in data 29/11/09 e 06/01/10 il primo, ed in data 06/12/09 e 10/01/10 il secondo, le rispettive distinte di gara in cui dichiaravano che

i giocatori nelle stesse riportati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza.

- Il vice Presidente della La Sabina, Sig. Di Giacobbe per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Iachetti, nonostante questo fosse già tesserato per altra Società.

La buona fede invocata dalla difesa della Società La Sabina, può essere condivisa sotto l'aspetto umano, ma non può trovare accoglimento sotto il piano giuridico, tanto da esimere dalle proprie responsabilità i soggetti deferiti.

Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta del calciatore e dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, con conseguente responsabilità diretta e/o oggettiva della Società di loro rispettiva appartenenza.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Giorgio Onofri, Presidente della ASD La Sabina;
- inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Luciano Di Giacobbe, Vice Presidente della ASD La Sabina;
- inibizione per mesi 1 (uno) al Sig. Massimiliano Caprioli dirigente della ASD La Sabina;
- la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica alla ASD La Sabina, da scontarsi nella attuale stagione sportiva;
- l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) alla ASD Luco Canistro.

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Maurizio Borgo, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(230) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA SCARCI (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. US Massese 1919 Srl dal 24.11.2008 al 21.4.2009), NICOLA FERRARA (per aver ricoperto la carica di Amministratore della Soc. US Massese 1919 Srl dal 29.6.2007 al 15.10.2007 e Amministratore Unico dal 15.10.2007 al 1.9.2008), LUCA LEONE PAGLIARINI (per aver ricoperto la carica di Rappresentante Legale della Soc. US Massese 1919 Srl dal 16.6.2008, in seguito all'inibizione del Presidente, e Vice Presidente con delega di rappresentanza nella stag. sport. 2008/2009), SPARTACO CARNUCCIO (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. US Massese 1919 Srl dal 1.9.2008 al 24.11.2008) (nota n. 5242/358pf09-10/SP/ma del 1.3.2010).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 1° marzo 2010, prot. N° 5242 /358pf09-10/SP7ma, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Nicola Scarci, per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo ricoperto, dal 24 novembre 2008 al 21 aprile 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica sociale di amministratore unico della Società U.S. Massese 1919 Srl;
- il Sig. Nicola Ferrara, per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo ricoperto la carica sociale di amministratore dal 29 giugno 2007 al 15 ottobre 2007 e poi di amministratore unico dal 15 ottobre 2007 al 1° settembre 2008 della Società U.S. Massese 1919 Srl;
- il Sig. Luca Leone Pagliarini, per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo svolto la rappresentanza legale della Società dal 16 giugno 2008, in seguito all'inibizione del Presidente, e avendo svolto il ruolo di vice-Presidente, con delega di rappresentanza, nella stagione 2008/2009;
- il Sig. Spartaco Carnuccio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e per la violazione della norma di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF, per non avere comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti la propria carica di legale rappresentante della Società, pur avendo ricoperto la carica sociale di amministratore unico della Società U.S. Massese 1919 Srl dal 1° settembre 2008 al 24 novembre 2008, essendo peraltro tale violazione rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF.

### **Il procedimento**

In data 16.4.2010, il Sig. Nicola Ferrara ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale ha contestato l'atto di deferimento, evidenziando di essersi "*sempre comportato correttamente, secondo i canoni di lealtà sportiva e di una corretta gestione aziendale*".

Gli altri incolpati non hanno, invece, fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso il proprio intervento con la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la conseguente richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni: 1) per il Sig. Nicola Scarci, l'inibizione per 5 (cinque) anni; 2) per il Sig. Nicola Ferrara, l'inibizione per 5 (cinque) anni; per il Sig. Luca Leone Pagliarini, l'inibizione per 1 (uno) anno; 4) per il Sig. Spartaco Carnuccio, l'inibizione per 1 (uno) anno.

E' comparso, altresì, il Sig. Nicola Ferrara, assistito dal proprio difensore, Avv. Raoul Duca, che ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dagli addebiti e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione minimale e, comunque, non afflittiva.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue.

Si deve preliminarmente osservare che, per come emerge dagli atti, allegati all'atto di deferimento, alla Società U.S. Massese 1919 Srl, con atto del 3 agosto 2009 del Presidente della F.I.G.C., stante l'intervenuto fallimento, dichiarato dal Tribunale di Massa con sentenza del 21 aprile 2009, N° 9/09, è stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. (cfr. C.U. N° 38/A del 3 agosto 2009).

Risulta, inoltre, documentalmente provato (cfr. visure societarie in atti) che gli odierni deferiti hanno rivestito le cariche sociali, meglio indicate nell'atto di deferimento, nell'ambito della Società U.S. Massese 1919 Srl, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento.

Ciò premesso in punto di fatto, si evidenzia che, per come chiarito col parere interpretativo del 28.6.2007, reso dalla Corte Federale, la c.d. “preclusione”, di cui è menzione nel terzo comma dell'art. 21 delle NOIF, presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento; accertamento, quest'ultimo, con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (in particolare, sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (cfr., nello stesso senso: decisioni di questa Commissione Disciplinare di cui al C.U. del 20 novembre 2008, N° 36/CDN; Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, lodo dell'11 marzo 2008 in procedimento Pieroni Ermanno c/ FIGC).

Orbene, la documentazione, versata in atti dalla Procura Federale (cfr., in particolare, le relazioni ispettive della COVISOC), è idonea a far ritenere che, nella specie, i deferiti, Scarci, Ferrara e Pagliarini, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, abbiano svolto effettive funzioni nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento; è quindi ragionevole ritenere che abbiano comunque contribuito al dissesto societario.

Per quanto concerne, in particolare, la posizione del Sig. Nicola Ferrara (l'unico, tra i deferiti, che abbia articolato difese in relazione alle imputazioni di cui all'atto di deferimento, oggetto del presente giudizio), deve osservarsi che non sono accoglibili gli argomenti di cui alla memoria difensiva del 16.4.2010.

Al proposito, si evidenzia come, contrariamente a quanto affermato dal Ferrara, la documentazione in atti dimostra, all'evidenza, come nel periodo in cui il predetto soggetto ha ricoperto la carica di amministratore della Società U.S. Massese 1919 Srl, siano stati posti in essere dallo stesso comportamenti, per nulla improntati ai canoni di lealtà e correttezza cui il predetto deferito si è, più volte, richiamato nel proprio atto difensivo.

E' sufficiente, sul punto, rinviare alle conclusioni della relazione ispettiva della COVISOC, datata 3 luglio 2008, nella quale si evidenzia il totale dissesto economico della predetta Società.

Da ultimo, si rileva come le giustificazioni, addotte dal Sig. Ferrara al fine di giustificare la situazione di decozione della Società U.S. Massese 1919 Srl (mancata disponibilità dello stadio di Massa, esclusione dal campionato 2008/2009 di Lega Pro – 1° Divisione), siano del tutto irrilevanti anche in considerazione del fatto che l'esclusione dal campionato professionistico è stata ritenuta legittima dagli organi federali e che lo stesso Ferrara è stato, a più riprese, sanzionato (in diverse occasioni, nelle forme della decisione c.d. “patteggiata”) da questa Commissione Disciplinare per avere tenuto comportamenti in violazione delle norme federali (cfr., in particolare, la decisione di questa Commissione Disciplinare, adottata nella riunione del 12.5.08, con la quale è stata inflitta al Ferrara l'inibizione di quattro mesi, per omesso versamento delle ritenute IRPEF relative al mese di settembre 2007 nonché per la non veridicità delle dichiarazioni depositate alla COVISOC il 28 gennaio 2008; decisione, quest'ultima, riformata dalla Corte di Giustizia Federale solo con riferimento al profilo dell'esclusione dell'elemento soggettivo del dolo).

Alla luce di quanto sopra, non può che concludersi nel senso che, essendo, la U.S. Massese 1919 Srl, stata oggettivamente attinta dal provvedimento di revoca dell'affiliazione, per intervenuto fallimento, ed essendo stati i Signori Scarci, Ferrara e

Pagliarini amministratori della predetta Società nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento della stessa, i deferiti sopra menzionati devono essere dichiarati responsabili della violazione loro ascritta nell'atto di deferimento, per avere tenuto comportamenti scorretti, in particolare sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società U.S. Massese 1919 Srl.

Quanto, invece, al deferito Carnuccio, deve osservarsi, in aderenza a quanto affermato dalla Procura Federale, che, con riferimento allo stesso, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, atteso che lo stesso, pur avendo ricoperto la carica di amministratore unico della U.S. Massese 1919 Srl nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento (più precisamente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2008 e il 24 novembre 2008), non aveva proceduto alla comunicazione del possesso della predetta carica sociale alla LND, ciò in violazione dell'art. 37, comma 1, delle NOIF.

Tale comportamento concreta, all'evidenza, la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, atteso che l'omessa comunicazione, di cui sopra, si risolve in una violazione dei principi di probità e lealtà sportiva, in considerazione del fatto che la violazione dell'onere di comunicazione di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF ha precluso, nel caso di specie, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF.

Venendo alla quantificazione delle sanzioni, questa Commissione evidenzia come dalla documentazione, versata in atti dalla Procura Federale, emerga la particolare responsabilità del Sig. Nicola Ferrara nella *mala gestio* della Società; ed invero, al di là del fatto che lo stesso risulta avere ricoperto cariche sociali, nell'ambito della Società U.S. Massese 1919 Srl, per un periodo di tempo più lungo rispetto agli altri deferiti, deve rilevarsi come, nella relazione ispettiva della COVISOC del 3 luglio 2008 (relativa ad un arco temporale in cui era in carica, quale amministratore unico, il Ferrara), venga stigmatizzata la situazione particolarmente critica della Società U.S. Massese 1919 Srl.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge:

- al Sig. Nicola Scarci, l'inibizione per 3 (tre) anni;
- al Sig. Nicola Ferrara, l'inibizione per 4 (quattro) anni;
- al Sig. Luca Leone Pagliarini, l'inibizione per 1 (uno) anno;
- al Sig. Spartaco Carnuccio, l'inibizione per 1 (uno) anno.

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Augusto De Luca, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(244) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO DI PAOLO (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. SS Lanciano Srl dal 7.6.2007 al 3.1.2008), PAOLO MASSARI (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. SS Lanciano Srl dal 10.11.2006 al 7.6.2007), PAOLO DI STANISLAO (per aver ricoperto la carica di Vice Presidente con poteri di rappresentanza della Soc. SS Lanciano Srl dal 28.8.2006 al 10.11.2006, Procuratore Speciale dal 23.11.2006 al 3.1.2008 e Presidente dal 27.6.2007 al 31.1.2008),**

**PATRIZIA BERNARDI PATRIZI (per aver ricoperto la carica di Procuratore Speciale della Soc. SS Lanciano Srl dal 23.11.2006 al 3.1.2008, nonché azionista di maggioranza dal 10.11.2006 alla sentenza dichiarativa di fallimento) (nota n. 6044/126pf09-10/AM/ma del 22.3.2010).**

Con nota del 22.3.2010 il Procuratore Federale, premessa l'intervenuta dichiarazione di fallimento in data 4.4.2008 della S.S. Lanciano Srl, giusta sentenza del Tribunale di Lanciano N° 4 del 4.4.2008, ritenuta la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per avere ricoperto incarichi societari con funzioni gestionali nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, ha deferito a questa Commissione i Signori:

- Di Paolo Alfredo, Amministratore Unico dal 7.6.2007 al 3.1.2008;
- Massari Paolo, Amministratore Unico dal 10.11.2006 al 7.6.2007;
- Di Stanislao Paolo, vice Presidente con poteri di rappresentanza dal 28.8.2006 al 10.11.2006 e, successivamente, procuratore speciale dal 23.11.2006 al 3.1.2008, nonché Presidente dal 27.6.2007 al 3.1.2008;
- Bernardi Patrizi Patrizia, procuratore speciale dal 23.11.2006 al 3.1.2008, nonché quotista di maggioranza dal 10.11.2006 al data del fallimento.

Con memoria difensiva ritualmente pervenuta, Di Paolo Alfredo ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito.

Assume, questi, di avere presentato le dimissioni già a far tempo dall'8.10.2007; che amministratori di fatto della Società, dal 23.11.2006 al 3.1.2008 sono stati i Signori Di Stanislao Paolo e Bernardi Patrizi Patrizia, la seconda titolare di una quota di partecipazione pari al 90,33 % del capitale sociale ed entrambi procuratori speciali con poteri tali da esautorarlo di ogni potere decisionale, come peraltro risultante dalla relazione sulla situazione patrimoniale della Società inoltrata al Giudice Delegato al fallimento dal Dott. Andrea Colantuono, custode giudiziario ed amministratore unico della fallita Società. Massari Paolo non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Viene preliminarmente stralciata la posizione dei Signori Di Stanislao e Bernardi Patrizi, nei cui confronti non si è perfezionata la notificazione della convocazione per la odierna riunione, con conseguente restituzione degli atti alla Procura Federale.

Il rappresentante della Procura, richiamati il parere interpretativo della Corte Federale del 28.6.2007 (C.U. N° 21 CF) ed i precedenti di questa Commissione (C.U. N° 36 CDN), così come esposti nella parte motiva del deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di anni 2 (due) nei confronti di Di Paolo Alfredo, e di anni 1 (uno) nei confronti di Massari Paolo.

Il difensore di Di Paolo Alfredo, richiamata la memoria difensiva in atti, ha concluso per il proscioglimento.

Nessuno è comparso per Massari Paolo.

Il deferimento è fondato.

In data 4.4.2008 il Tribunale di Lanciano ha dichiarato il fallimento della S.S. Lanciano Srl, cui il Presidente Federale, in data 25.6.2008, ha revocato l'affiliazione (C.U. N° 117/A).

Secondo il parere interpretativo della Corte Federale richiamato dalla Procura, già fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. N° 36 CDN del 20.11.2008), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia

di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società.

Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento entrambi i deferiti hanno effettivamente ricoperto l'incarico indicato nell'atto di deferimento e che, in tale veste, hanno contribuito al dissesto societario che ha condotto la S.S. Lanciano Srl al fallimento e alla revoca dell'affiliazione.

L'esistenza della procura speciale conferita dalla Società ai Signori Bernardi Patrizia e Di Stanislao Paolo invero, nel periodo di vigenza della stessa, non ha privato gli amministratori che si sono susseguiti dei poteri loro derivanti per legge e dallo statuto.

Anche a volere ritenere che tutte le attività siano state gestite dai predetti procuratori, pertanto, incombeva sugli amministratori l'onere di controllare il loro operato e, occorrendo, di assumere tutte le consequenziali iniziative.

In considerazione dei periodi di permanenza nell'incarico, della loro viciniorietà al successivo fallimento e della riscontrata partecipazione all'attività societaria di entrambi i deferiti, vanno irrogate le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Irroga nei confronti di Di Paolo Alfredo la sanzione della inibizione di anni 1(uno) e di Massari Paolo quella della inibizione di mesi 9 (nove).

**(245) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO ULISSI (per aver ricoperto la carica di Amministratore Unico della Soc. AC Maceratese Srl dal 23.6.2008 al 22.4.2009), ANDREA BARCAGLIONI (per aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. AC Maceratese Srl dal 10.8.2006 al 23.6.2008), IVANO RUSTICHELLI (per aver ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. AC Maceratese Srl dal 10.8.2006 al 23.6.2008), FRANCESCO SOPRANZI (per aver ricoperto la carica di Consigliere e Amministratore Delegato della Soc. AC Maceratese Srl dal 10.8.2006 al 23.6.2008), FABIO MACEDONI (per aver ricoperto la carica di Consigliere della Soc. AC Maceratese Srl dal 10.8.2006 al 23.6.2008) (nota n. 6046/260pf09-10/SP/ma del 22.3.2010).**

Con nota del 22.3.2010 il Procuratore Federale, premessa l'intervenuta dichiarazione di fallimento in data 22.4.2009 della Società A.C. Maceratese Srl ad opera del Tribunale di Macerata, ritenuta la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per avere ricoperto incarichi societari con funzioni gestionali nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, ha deferito a questa commissione i Signori:

- Ulissi Umberto, Amministratore Unico dal 23.6.2008 al 22.4.2009, data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- Barcaglioni Andrea, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 10.8.2006 al 23 giugno 2008;
- Rustichelli Ivano, vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 10.8.2006 al 23.6.2008;
- Sopranzi Francesco, consigliere di amministrazione delegato dal 10.8.2006 al 23.6.2008;

- Macedoni Fabio, consigliere dal 10.8.2006 al 23.6.2008.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Viene preliminarmente stralciata la posizione del deferito Barcaglioni Andrea con rinvio a nuovo ruolo non essendovi prova del perfezionamento della notifica al predetto della convocazione per la riunione odierna.

Il rappresentante della Procura, richiamati il parere interpretativo della Corte Federale del 28.6.2007 (C.U. N° 21 CF) ed i precedenti di questa Commissione (C.U. N° 36 CDN), così come esposti nella parte motiva del deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- Ulissi Umberto, anni 5 (cinque) di inibizione;
- Rustichelli Ivano, anni 1 (uno) di inibizione;
- Sopranzi Francesco, anni 3 (tre) di inibizione;
- Macedoni Fabio, anni 1 (uno) di inibizione.

E' altresì comparso, personalmente, il Sig. Fabio Macedoni il quale, premessa la mancanza di competenza specifica, ha dichiarato di avere avuto un ruolo marginale nella gestione economica della Società.

Nessuno è comparso per gli altri deferiti.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

In data 22.4.2009 il Tribunale di Macerata ha dichiarato il fallimento della Associazione Calcistica Maceratese Srl, cui il Presidente Federale, in data 21.7.2009 ha revocato l'affiliazione (C.U. N° 25/A).

Secondo il parere interpretativo della Corte Federale richiamato dalla Procura, già fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. N° 36 CDN del 20.11.2008), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti nella gestione della Società.

Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento i deferiti hanno effettivamente ricoperto gli incarichi indicati nell'atto di deferimento.

E' verosimile presumere, altresì, che nell'esercizio degli incarichi ricoperti, i deferiti abbiano contribuito al dissesto societario che ha condotto l'A.C. Maceratese Srl al fallimento e alla revoca dell'affiliazione.

In considerazione dei periodi di permanenza nell'incarico, della loro viciniorietà al successivo fallimento e della riscontrata partecipazione all'attività societaria, vanno irrogate le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Irroga nei confronti di Ulissi Umberto la sanzione della inibizione di anni 4 (quattro); di Rustichelli Ivano della inibizione di anni 1 (uno); di Sopranzi Francesco della inibizione di anni 3 (tre) e di Macedoni Fabio della inibizione di mesi 6 (sei).

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

**Pubblicato in Roma il 23 aprile 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete